



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

APPENDICE

PER

D. FABIO MARTUCCI

OSSERVAZIONI INTERESSANTI

IN CONFUTAZIONE DELLE DIFESE DI DE MAURO ED ABENANTE.



§. I.

Natura del diritto controverso.

I. ASSUME l'avversario che il diritto venuto in contrattazione nel 17 luglio 1798 tra Castropignano, ed il defunto Barnaba sia uno di quelli aboliti nel momento stesso dell'apparizione della legge del 2 agosto 1806 perchè compreso nell'articolo 14 della medesima.

II. Questo assunto è in manifesta contraddizione col testo di quell'articolo, e co' documenti sopra i quali grandemente ed unicamente si fonda l'avversario, e di che per conseguente non può rifiutare il contenuto e gli effetti.

III. La legge del 2 agosto 1806, eversiva della feudalità,

nell'articolo 6 abolisce di fatto e nel momento i servigi personali, come a dire le angarie e le perangarie.

Nell'articolo 7 dispone che *i diritti proibitivi restano ugualmente aboliti.*

Nell'articolo 16 prosiegue a disporre così: *Di tutte le giurisdizioni, e diritti di portolania, bagliiva, zecca di pesi e misura, scannaggio e simili possedute sinora da molte università del regno, ne sarà fino a nostro Sovrano ordine conservato da esse l'esercizio in nostro nome.*

Quelle possedute finora dai possessori de' feudi, saranno anche date alle rispettive università, che terranno l'esercizio nel modo medesimo, e ne PAGERANNO A TITOLO DI ANNUALITÀ QUELLA SOMMA CHE I POSSESSORI ATTUALMENTE NE PERCEPISCONO. Il capitale potrà essere affrancato alla ragione del 5 per 100. Le università che crederanno di aver ragioni su tali corpi, potranno sperimentarle nei tribunali competenti, SENZA IMPEDIRSI IL PAGAMENTO.

Con l'articolo 17 dispone che: *la feudalità degli ufficj è soppressa. NIENTEMENO I POSSESSORI ATTUALI CONTINUERANNO A GODERNE PROVVISORIALMENTE FINO A NOSTRA NUOVA DISPOSIZIONE.*

In fine con l'articolo 18 si prescrive che *le dogane, piazze, ed altri simili diritti, estinta anche la qualità feudale, restano agli ATTUALI POSSESSORI NEL MODO COME SI TROVANO, fino a che non saranno date le disposizioni necessarie pel buon regolamento delle dogane, e per l'INDENNIZZAZIONE DEI LEGITTIMI POSSESSORI.*

IV. Il diritto controverso non appartiene alla prima categoria di quelli *proibitivi* contemplati dall'articolo 7; giacchè l'uffizio di portolano per esigere il dazio sopra i carichi di oli e sapone che salpavano da Rossano, non è al certo un diritto

proibitivo. Questi consistevano in obbligare i vassalli ad usare dei forni , o dei trappeti , o di altri possessi baronali proibitivamente , cioè ad esclusione di quelli di ogni altro cittadino. Di poi questi diritti rimasero aboliti nel momento della pubblicazione di quella legge ; ed il nostro dagli stessi contraddittori si sostiene di essersi incamerato al fisco e di essersi incorporato al nuovo sistema doganale ; per modo che non si nega la sua esistenza , ma si vuole soltanto , che l'abbia esercitato il Governo. In vero attualmente quel dazio si riscuote dagli agenti regi addetti all'amministrazione generale de' dazi indiretti. Da ultimo , come appresso si dirà , lo stesso Governo ne fece la liquidazione nel 1809 , riconoscendo nel duca di Castropignano il *continuato possesso di quell'uffizio*.

V. Per opposto i contraddittori esplicitamente lo classificano tra quelli noverati nell'articolo 14 della suddetta legge, perchè *diritto di portolanìa*. Se è così la causa è perduta per essi.

1. Cotesti diritti , giusta i sensi dell'invocato articolo, non furono aboliti , ma invece conservati. Ciò risulta dal testo.

2. I possessori ne ricevettero l'equivalente del reddito in annualità poste a peso delle università dei vari comuni. Dunque non si perdettero la cosa locata , ed Abenante in vece di esigere la rendita per dazio , riscosse le annualità equivalenti dal comune.

3. Tanto che questo diritto fu conservato ai possessori , che anche in caso di controversia tra la università , ed il possessore , non si doveva impedire il pagamento : **SENZA IMPEDIRSI IL PAGAMENTO** , dice l'articolo.

4. Sostenerne dunque l'abolizione presentanea nel 2 agosto 1806, è opporsi alla espressa dichiarazione della legge.

5. Di poi gli stessi avversari poggiati sopra i certificati

di Polopoli , Scarfizzi , e Regnier affermano di essere un cotale diritto devoluto alla dogana regia ; per modo che si pongono in evidente contrasto con essi medesimi. Se il diritto fosse stato difinitivamente abolito , non si sarebbe esatto per conto del Governo ; e di più non se ne sarebbe riconosciuto il possesso continuato , e non se ne sarebbe fatta la liquidazione nel 1809 : fatto interessantissimo su del quale nulla si è dedotto , e poco si parla nelle memorie.

6. Che anzi gli avversarî avveduti e sottili, per garentire la idea dell'attuale soppressione , si permettono di mutilare sconciamente i detti di Regnier , Polopoli e Scarfizzi.

Essi riferiscono , che Michele Polopoli dichiara ; *che la esazione del paraggio di Rossano non erasi più fatta fin dal 1 luglio 1806* ; ma conviene soggiungere le altre parole che pure si leggono : *perchè tutto FU ESATTO PER CONTO DELLA REGIA CORTE.*

Le identiche osservazioni si fanno sul certificato di Malena-Scarfizzi , il quale conchiude nel modo istesso di Polopoli.

Lo stesso Regnier vagamente assicura che cotesto diritto mancò, non per legge, ma per ministeriale del Ministro delle Finanze.

Ma questo detto incerto e contraddittorio di Regnier , di Polopoli e di Malena a prescindere dalle notate contraddizioni, incontrano l'ostacolo della stessa legge del 2 agosto 1806.

Se questa legge imperò (a senso degli avversarî) la soppressione dell'ufficio e del reddito , come mai si troverebbe abolito un mese prima , cioè dal 1 luglio di quell'anno ? Nessuna legge precedente è nel bullettino sopra questa materia. Dunque dobbiamo conchiudere che questo diritto sia stato spento per effetto magico , e che le dogane non ancora ordinate sul

piede francese si sieno introdotte anche di fatto e senza ordine governativo.

Sono questi, che notiamo, assurdi evidenti ed imperdonabili.

VI. Ma si sciolgono tutti i dubbj allorchè abbandonando le astrazioni piace appigliarsi alle realtà ed ai fatti permanenti.

Gli articoli 17 e 18 della legge del 2 agosto 1806 vanno esclusivamente applicati alla causa.

Si tratta di UFFICIO di PORTOLANO, e questi due articoli segnatamente di UFFICI, DOGANE, PIAZZE ED ALTRI DIRITTI si occupano: e questi per lo appunto si conservano ai possessori attuali con la promessa della indennità.

E questi UFFICI differiscono da quelli contemplati dall'articolo 17; giacchè quivi si ragiona di giurisdizioni, o di altro che si pertinessero alle *università*, o ai *possessori dei feudi*.

Noi non siamo in questo caso doppiamente figurato, mentre l'ufficio di portolano concesso da Carlo III. era regio, e non feudale, e Rossano è stata sempre città franca dal baronaggio. Inoltre anche abbiamo di sopra dimostrato che, stando al disposto dell'articolo 17, nè anche si conseguirebbe lo scopo degli avversari, per essere stati quelli diritti conservati e non aboliti; convertiti e non estinti.

Ed astrazion fatta da così lucida dimostrazione, tutto debbe cedere al fatto solenne del Governo consistente nella liquidazione di cotesto diritto eseguita nel 1809 a favore di Castropignano dalla Commissione dei titoli.

VII. Dice l'avversario che Castropignano richiese la liquidazione in coerenza dell'articolo 14 della legge del 2 agosto 1806 di sopra riferito e discusso.

Egli però non dice tutto, nè ragiona fedelmente sul testo del decreto.

Questo decreto reale è del 9 novembre 1807.

Il primo articolo riguarda le dogane, piazze ed altri simili diritti (1), che è il caso nostro.

Il secondo articolo si riporta alle indennità promesse, o riservate con gli articoli 7 e 14 della legge de' 2 agosto 1806. E noi abbiamo veduto che i diritti contenuti nell'articolo 14, tra i quali alloga l'avversario il nostro, non furono aboliti, anzi espressamente conservati.

VIII. Castropignano comparve davanti alla commissione dei titoli nel 30 dicembre 1807, cioè dopo un anno e quattro mesi dalla sognata soppressione del suo ufficio, ed espose, che *ove si avesse voluto amuovere dal possesso* chiedeva la indennità. Si noti che soltanto coloro che erano in possesso all'apparire del decreto del 9 novembre 1807 potevano richiedere la liquidazione (2) Dunque Castropignano dopo un anno e quattro mesi era in possesso dell'ufficio: dunque non era soppresso.

In fatti la commissione liquidatrice, dopo matura indagine nel 7 giugno 1809 dichiarò, *che dagli atti esibiti si rilevava IL CONTINUATO POSSESSO IN CUI ERA STATO IL DUCA*. Non gli concesse risarcimento, poichè la concessione non era onerosa, ma gratuita (3). Al lume di questi

(1) Vedete la nota alla carta 24 della memoria di Martucci.

(2) Ciò nettamente dichiara l'art. I. riferito a carta 24 della memoria stampata per Martucci in nota.

(3) Ad evitare equivoci riportiamo qui le testuali parole che nel processo di liquidazione riguardano il subbietto in esame.

La dimanda è concepita ne' seguenti termini.

» *Nel dì 30 dicembre 1807 — Nella Commissione eretta per la liquida-*

fatti poderosissimi cade tutto il ragionamento sforzato ed industrioso della parte avversa. Perciocchè, se l'ufficio fosse

zione e compenso dei dritti giurisdizionali e doganali comparisce il Procuratore del duca di Castropignano e dice come esso suo principale si trova nel pacifico possesso dell'ufficio di guardiano del Porto e dogana di Rossano e Corigliano in provincia di Calabria Citra.... — Quindi ricorre in essa Commissione e fa istanza ordinarsi che si proceda alla liquidazione e compenso di corpo qualora si voglia amuovere il possessore del possesso in cui si trova. »

Il rapporto poi del Razionale è questo.

» Al signor cavaliere D. Giuseppe Abamonte giudice del Supremo Tribunale di Cassazione e Commessario — Il duca di Castropignano D. Mariano d'Evoli dovendo in esecuzione del decreto del 9 novembre 1807 giustificare il titolo con cui possiede l'ufficio di guardiano del Porto e dogana di Rossano e Corigliano in Calabria Citra ha esibito in questa Commissione taluni documenti relativi all'assunto ... Dal suo antecessore cavalier de Rosa in vista di essi e della corrispondente domanda all'uopo avanzatane, con decreto del 30 settembre del sudetto anno mi venne commessa relazione su tal particolare. — Or dovendo io eseguire l'ingiuntomi incarico mi do il vantaggio di farle presente quel che risulta da' documenti prodotti e dagli atti originali dell'intestazione di detto ufficio prima in persona di D. Antonio Tamburo quindi del ricorrente duca presso l'attuario allora Felice del Gesù oggi D. Gregorio Letizia.

(Siegue la storia del titolo indi) — Da detti atti poi si rileva il continuato possesso in cui è stato il sudetto duca ricorrente del divisato ufficio con averlo fatto esercitare sempre da' suoi sostituti nominati ed ammessi dal sudetto abolito Tribunale — Siechè posto tutto ciò resta assodato il giusto titolo che per tal possesso concorre come derivante dal Sovrano. Non debbo però lasciare di far presente che sarebbe stato regolare di esibire la fede di vita del sudetto signor duca per dimostrare la di lui attuale esistenza ec. Napoli dalla Commissione della liquidazione de' titoli, 7 luglio 1809. Il Razionale Domenico Caropreso. »

Con decreto del 30 geunajo 1812, si negò il compenso perchè l'ufficio

stato abolito nel 2 agosto 1806 senza ristoro; se da quel momento ne fosse mancato il possesso a Castropignano, non si avrebbe potuto ammettere la domanda d'indennità, e tantomeno si sarebbe in lui riconosciuto sino al 22 marzo 1809, allorchè comparve il real decreto della effettiva abolizione di quell'ufficio. E qui si avverta pure che la Commissione liquidava tre mesi dopo di questo decreto, ed onorava il possesso in cui era stato CONTINUAMENTE Castropignano. Compie l'avversario lo scempio che a man piena fa della legge, somigliando l'ufficio di portolano ad uno arrendamento. Ma così raziocinando incontra tristissime conseguenze nel suo interesse. La legge notissima del 25 giugno 1806 incamerò gli arrendamenti, ma diede ai consegnatarî ed assegnatarî un interesse trimestrale ed anche un capitale da iscriversi sul Gran Libro. Laonde Abenante nulla avrebbe mai perduto. Da ultimo le due leggi per disposizioni e per oggetti sono diversissime tra loro ed inconfondibili.

non era stato comprato giusta il decreto di Cosenza del 23 maggio 1810, nonchè la ministeriale del 24 gennaio 1811. (a)

(a) *Veggasi nelle prod. di Martucci dal fol. 294 al fol. 295.*

§. II.

Fatti di Guerra.

Il contraddittore molto si fonda sopra gli avvenimenti belliosi delle Calabrie e su la legge del 31 luglio 1806, che le dichiarò in istato di guerra.

I. Innanzi tratto il caso di GUERRA, o di peste fu preveduto *sub verba signanter* nello strumento del 1798, e Barnaba Abe-nante vi rinunziò, afforzando il patto col *giuramento*, e con l'abdicazione alla nota prammatica contemplante cotesti casi di escomuto, o di cessazione di mercede, o di estaglio. Dun-que osta il patto a qualunque eccezione che piacesse desumere dal cambiamento delle cose, e dalla perdita dell'estaglio a mo-tivo delle turbolenze guerresche.

II. Ma di tanto non ne abbisogna la causa nostra, giacchè manca il fatto alla pretensione.

La legge del 31 luglio 1806 porta nell'articolo 1 la di-chiarazione di essere le Calabrie in istato di guerra.

Nell'art. 2 parla così: *in conseguenza le autorità civili e militari eseguiranno gli ordini del General comandante in capo la spedizione e ne daranno conto.*

Dal tenore della legge non si raccoglie che il generale in capo Regnier avesse *l'alter ego* nelle varie dipendenze del governo, e tale da far quanto meglio a lui tornasse in grado, sia nel militare, sia nel civile. Per opposto si legge che le *autorità civili* erano in pieno ufficio, ma che dovevano ubbi-dirlo negli ordini che avrebbe profferito. Ciò era giusto, e si vede in ogni occasione straordinaria ripetuto anche ai nostri

giorni. Ma questi ordini erano relativi alla spedizione guerriera, non già agli uffici finanziari delle province. Che anzi quel generale invece di sopprimere, risentiva tutta la urgenza di aver danaro dalle casse pubbliche per sovvenire ai bisogni di quel frangente.

III. Regnier ebbe quei poteri non prima del 31 luglio 1806 epoca di quella legge. Due giorni dopo cioè nel 2 agosto dell'anno stesso, venne fuori la legge che avrebbe soppresso quei diritti. Or come Regnier pe' rivolgimenti di quella guerra nè ampia, nè lunga, avrebbe abolito di moto proprio gli officî ex-comunali sin dal 1 luglio 1806, se allora egli stesso non era rivestito dei poteri, che gli conferì dopo un mese la legge del 31 luglio?

IV. Ma dove mai à sognato Regnier di affermare che egli, usando dei poteri smisurati per le condizioni fortunate dei tempi, abolì e sopprese i diritti in disamina? Egli per contrario si dichiara ubbidiente non meno alle leggi, che allo stesso Ministro delle Finanze; giacchè quando certifica della soppressione soggiunge di essere ciò eseguito *per ministeriale* del Ministro delle Finanze, che aveva introdotto il novello sistema doganale nel principio del 1807. Laonde Regnier non parla di un fatto proprio immensurabile per l'ampiezza dei poteri in quel rincontro, ma di cosa riposatamente ed organicamente costituita dal Governo. La ministeriale non esiste. La commissione liquidatrice assicura del contrario; ed infine la legge veramente abolitiva fu del 22 marzo 1809.

Laonde è manifesto di essere incompatibile ed erroneo l'assunto dei contraddittori.

V. Mette il colmo alla dimostrazione il silenzio perenne serbato da tutti gli Abenante in affare di gran momento per essi.

È stabilito per antico e per nuove dritto, che l'affittatore può richiedere diminuzione nella mercede, qualora denunzi la molestia al proprietario. Ora gli Abenante àn taciuto sempre nella coscienza di tal dovere; convien dunque conchiudere, che non mancò mai ad essi la cosa locata, e che non turbò mai il loro possesso il grido di guerra; il quale se anche fosse esistito, non avrebbe arrecato suffragio per l'osservanza della rinunzia espressa a questo avvenimento fatta nello stipulato del 1798.

VI. Nè aver sostenuto il contrario Martucci nel 1825 ne impone in modo veruno, giacchè egli parlava con la qualità di marito ed autorizzante sua moglie. Egli parlava insieme agli altri coeredi, dai quali non poteva discordare in affare comune, ma ben vedeva, che potevasi differire, ma non evitare la condanna per le addotte ragioni.

§. III.

Beneficio della costituzione Anastasiana. Ed ora dell'articolo 1545 leggi civili.

I. L'avversario rapito dall'agilità della sua viva immaginazione da un lato, e dall'altro attirato dalle schiette grazie del sermon toscano, travede sul diritto, e sul fatto per servire alla sua tesi.

II. Egli non rifiuta di convenire che nello strumento di cessione del 3 dicembre 1833 si fanno i conti tra Martucci ed il Duca di Campagna nascenti da una privata scrittura importando il debito del secondo verso del primo in ducati 6860. Che in PAGAMENTO DI QUESTO DEBITO avvenne la cessione di ducati 7300,

a compiere la qual somma Martucci pagò per Banco altri ducati 430, che infine la scrittura privata fu lacerata.

III. Quanto si è detto surge da pubblico istrumento non attaccato da Mauro, nè per dolo, simulazione, o frode; anzi riconosciuto, mentre vorrebbe pagare i ducati 430 che in quello appariscono soddisfatti. Al che si aggiugne che il Duca di Campagna chiamato in giudizio da Martucci per garentire la cessione, difende vigorosamente lo stipulato ed il fatto in quello confessato.

IV. Or l'articolo delle leggi civili 1545 prescrive che il debitor ceduto può liberarsi dal cessionario, *rimborsandogli il PREZZO REALE della cessione*, cioè a dire il prezzo che si dichiara nella cessione non quello che si immagina. Nel caso nostro il prezzo reale è di ducati 7300. Per dirsi l'opposto conviene prima distruggere il titolo autentico, e dopo fatta questa operazione, dirigere a Martucci l'offerta, che si è creduta competere per l'articolo memorato. Ma se sta l'istrumento, il prezzo reale è quello che vi si legge pattuito, e non altro che si vorrebbe ottenere per lontane e stanche induzioni.

V. E nel caso nostro non vi è neppur luogo ad esercitare il beneficio di Anastasio, per essere la cessione estintiva di un debito del cedente.

L'art. 1547 prescrive così:

» La disposizione dell'articolo 1545 cessa. 2. *Quando siasi fatta (la cessione) ad un creditore PER PAGAMENTO DI CIÒ CHE GLI È DOVUTO.* Si è veduto che Pironti pagò un debito suo a Martucci, il quale altro profitto non otterrebbe dalla cessione, che gli interessi annosi che ora anche gli si contrastano.

VI. Le espressioni di essersi le cautele lacerate sono comu-